



RICHIESTA DI ADESIONE ALLA SOCIETÀ SPORTIVA RUGBY SONDRIO

Il sottoscritto _____
nato a _____ prov. (_____) il _____
C.F. _____
residente a _____ prov. (_____)
in via _____
n. telefono _____
e-mail _____
attività di lavoro svolta _____

CHIEDE

di essere ammesso/a quale socio alla Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata Rugby Sondrio e

DICHIARA

- di aver preso visione dello statuto e dei regolamenti della società sportiva (pubblicati sul sito www.sondriorugby.com) e di accettarli e rispettarli in ogni loro parte;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, in relazione all'informativa fornita (pubblicata sul sito www.sondriorugby.com). In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalla norme statuarie.
- di aver acquistato n. _____ azione/i del valore di 100,00 €/cad. tramite:
 - ☐ contanti;
 - ☐ bonifico bancario Crédit Agricole IBAN IT26H0623011010000015400680.

Una copia della presente richiesta dovrà essere inviata via email a sondriorugby.segreteria@gmail.com insieme alla copia del documento di identità (carta di identità o passaporto - fronte e retro) e l'attestazione di avvenuto pagamento.

Data della richiesta

Firma



ESTRATTO STATUTO - SOCI

Possono diventare soci tutte le persone fisiche. Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non possono diventare soci della cooperativa quanti esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, [...].

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo Raccomandata a/r, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto e dei regolamenti interni eventualmente già approvati.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società cooperativa aumentino la rispettiva quota sociale. I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a versare le quote annuali stabilite dall'organo amministrativo.

La cessione di quote da parte dei Soci cooperatori non avrà effetto verso la società se non previa autorizzazione da parte dell'organo amministrativo e secondo la procedura dettata dall'art. 2530 C. C..

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C. C. ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) che non provveda al versamento della quota sociale stabilita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo ha deliberato le quote dovute per l'anno in corso e le ha richieste al socio con comunicazione in qualunque modo inoltrata all'indirizzo comunicato dal socio.

All'uopo, ogni socio ha l'obbligo di informarsi presso l'Organo Amministrativo sulla quota sociale per l'anno in corso ed è tenuto, pena l'esclusione dalla Cooperativa, in conformità a quanto previsto dal comma precedente alla lettera f), a versare detta quota entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, previa intimazione a provvedervi. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.